

TIME S.P.A. UNIPERSONALE

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico in data 19/01/2015

Giacomo Maiolini (Amministratore Unico)

INDICE

1. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- 1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
- 1.2 La tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi
- 1.3 I modelli di organizzazione, gestione e controllo

2. Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Time S.p.A. Unipersonale

- 2.1 Adozione del Modello
- 2.2 Modello e Codice Etico

3. Destinatari del Modello

4. Adozione e modifiche del Modello

5. L'Organo di Vigilanza e Controllo

6. Sistema disciplinare

- 6.1 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni
- 6.2 Quadri e Impiegati
- 6.3 Dirigenti
- 6.4 Soggetti in posizione apicale
- 6.5 Collaboratori esterni soggetti a vigilanza
- 6.6 Collegio Sindacale

7. Procedimento sanzionatorio

8. Informazione e formazione

1. Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 231 (di seguito "**Decreto**" o "**D.Lgs. 231/2001**"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento (adeguandosi ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia

ha da tempo aderito) un regime di responsabilità amministrativa – riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale – a carico degli enti per alcuni reati o illeciti amministrativi commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

(i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (c.d. soggetti “*apicali*”);

(ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'ente è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito che, pertanto, resta regolata dal diritto penale comune.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella repressione di alcuni illeciti penali gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse il reato sia stato commesso.

Il Decreto ha inteso, pertanto, costruire un modello di responsabilità dell'ente conforme a principi garantistici, ma con funzione preventiva (il “**Modello**”): di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da fatto illecito direttamente in capo alla società, si vuole sollecitare quest'ultima a organizzare le proprie strutture e attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

Le **sanzioni** comminabili all'ente sono sia di tipo pecuniario sia di tipo interdittivo, tra le quali, le più gravi sono: la sospensione di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti o contributi pubblici, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le misure interdittive – qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che rendano concreto il pericolo di un'eventuale commissione di illeciti della stessa indole – possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

La responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 sorge soltanto nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata *nell'interesse* o *a vantaggio* dell'ente: dunque non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, all'ente, bensì anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto illecito trovi ragione nell'*interesse* dell'ente.

Non è, invece, configurabile una responsabilità dell'ente nel caso in cui l'autore del reato o dell'illecito amministrativo abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

1.2 La tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi

Quanto alla tipologia dei **reati** destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, il D. Lgs. 231/2001, nel suo testo originario, si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, quali:

- ✓ indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico;
- ✓ truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- ✓ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- ✓ frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico;
- ✓ corruzione per atto d'ufficio;
- ✓ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- ✓ corruzione in atti giudiziari;
- ✓ istigazione alla corruzione;
- ✓ concussione;
- ✓ malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Il testo originario è stato integrato da successivi provvedimenti legislativi che hanno ampliato il novero degli illeciti la cui commissione può determinare la responsabilità amministrativa degli enti.

Infatti, oltre agli articoli **24** (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*) e **25** (*Concussione e corruzione*), richiamati nell'Allegato A, sono stati successivamente introdotti:

- l'**art. 25-bis**, che mira a punire il reato di "*falsità in monete, in carte di pubblico credito e valori di bollo*";
- l'**art. 25-ter**, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche nel caso in cui siano commessi "*reati societari*" (quali, ad esempio, falso in bilancio, false comunicazioni sociali, agiotaggio, impedito controllo, operazioni in pregiudizio dei creditori, ecc.), limitando tuttavia le sanzioni a quelle di tipo pecuniario (cfr. Allegato B);
- l'**art. 25-quater**, che si riferisce ai "*delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*";
- l'**art. 25-quinquies**, che mira a reprimere alcuni "*delitti contro la personalità individuale*" (quali, ad esempio, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, tratta di persone, ecc.);
- l'**art. 25-sexies**, con particolare riferimento sia ai reati sia agli illeciti amministrativi di "*abuso di informazioni privilegiate*" e di "*manipolazione del mercato*" (cfr. Allegato C).

A ciò si aggiunga che tra le fattispecie di reati in materia societaria è stata inclusa quella dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte, tra l'altro, dell'organo amministrativo o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati mentre, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2623 c.c. da parte della Legge 262/2005, il reato di falso in prospetto (ora previsto dall'art. 173-*bis* del Decreto legislativo 58/1998), non è più parte delle fattispecie di reati in materia societaria rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 231/2001.

Il novero dei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 è stato, inoltre, ampliato con l'introduzione dei seguenti articoli:

- l'**art. 25-octies**, relativo ai reati di "*ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*", inserito dal D. Lgs. 231/2007 (cfr. Allegato D);
- l'**art. 24-bis**, che sanziona la commissione di reati che rientrano nella categoria dei "*delitti informatici e trattamento illecito di dati*", introdotto dalla Legge 48/2008 (cfr. Allegato E);

- l'art. **25-septies**, relativo alle fattispecie di "omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro", introdotto dalla Legge 123/2007 (cfr. Allegato F);
- l'art. **24-ter**, che sanziona la commissione di "delitti di criminalità organizzata", inserito dalla Legge 94/2009 (cfr. Allegato G);
- l'art. **25-bis.1**, in relazione ai "delitti contro l'industria e il commercio", inserito dalla Legge 99/2009 (cfr. Allegato H);
- l'art. **25-novies**, relativo ai "delitti in materia di violazione del diritto d'autore" introdotto dalla Legge 99/2009 (cfr. Allegato I);
- l'art. **25-decies**, in tema di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", introdotto dalla Legge 116/2009 (cfr. Allegato L).

Ulteriori fattispecie di reato sono state recentemente introdotte per effetto di successivi interventi legislativi che hanno introdotto i seguenti articoli:

- l'art. **25, comma 3**, relativo al reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità", aggiunto dalla Legge 190/2012 alle varie fattispecie di concussione già previste (cfr. Allegato A);
- l'art. **25-ter**, lett. s-bis), relativo al "delitto di corruzione tra privati", per il delitto di corruzione tra privati, nel caso in cui il soggetto dia o prometta denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, aggiunto dalla Legge 190/2012 al novero dei "reati societari" (cfr. Allegato B);
- l'art. **25-undecies**, relativo ai "reati ambientali", introdotto dal D. Lgs. 121/2011 (cfr. Allegato M);
- l'art. **25-duodecies**, in relazione al delitto del datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, introdotto dal D. Lgs. 190/2012 (cfr. Allegato N).

L'art. **25-octies** è stato, infine, modificato dalla Legge 186/2014, mediante l'introduzione del reato di "autoriciclaggio" (cfr. Allegato D).

1.3 I modelli di organizzazione, gestione e controllo

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell'ente, prevede tuttavia una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone che hanno commesso l'illecito hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b) che precede.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le attività nel cui ambito esista la possibilità che vengano commessi gli illeciti previsti;
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione agli illeciti da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali illeciti;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- 5) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Le caratteristiche essenziali indicate dal Decreto per la costruzione del modello di organizzazione e gestione si riferiscono, a ben vedere, ad un tipico sistema aziendale di gestione dei rischi ("*risk management*").

Il D.Lgs. 231/2001 prevede infine che i modelli di organizzazione e gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze sopra elencate, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire gli illeciti.

2. Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Time S.p.A. Unipersonale

2.1 Adozione del Modello

Il Modello di Time S.p.A. Unipersonale (di seguito, anche la "**Società**") è stato predisposto in attuazione del Decreto ed in particolare recepisce le istanze contenute nell'articolo 6, commi 1 e 2.

Il Modello ha lo scopo di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto. Tale finalità è stata realizzata attraverso l'individuazione dei processi a rischio presenti in Time S.p.A. Unipersonale. Con l'individuazione di tali processi, delle relative attività in essi contenute e con la conseguente predisposizione di un sistema di controllo, si vuole determinare la piena consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome o per conto di Time S.p.A. Unipersonale, di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione, la cui commissione è fortemente censurata dalla Società; consentire alla Società di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi mediante il costante monitoraggio delle attività a rischio.

Principi qualificanti del presente Modello sono:

- identificazione dei processi aziendali e mappatura delle attività a rischio della società;
- creazione di un Organismo di Vigilanza (c.d. "**O.d.V.**") dotato di autonomia finanziaria e poteri di iniziativa e controllo per garantire il funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello.

L'Amministratore Unico, con delibera del 19/01/2015, ha operato la scelta di attribuire la vigilanza ad un organismo individuale nella persona dell'ing. Alessandro Ronchi;

- la verifica dei comportamenti aziendali e della documentazione per ogni operazione

rilevante;

- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure previste nel Modello;
- la diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure.

2.2 Modello e Codice Etico

Time S.p.A. Unipersonale è dotata di un Codice Etico inteso come strumento di portata generale che compendia l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui la società intende fare costante riferimento nell'esercizio delle attività imprenditoriali.

Il Codice ha formato oggetto di adeguata diffusione all'interno della Società e costituisce, peraltro, documento cui fare specifico riferimento nell'ambito dei contratti stipulati con i terzi.

Nel recepire quanto contenuto nelle Linee Guida di Confindustria, è stata realizzata una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un *corpus* di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico è parte integrante del Modello.

La Società non inizierà alcun rapporto d'affari con soggetti terzi che non intendano aderire ai principi del Codice Etico né proseguirà tali rapporti con chi violi detti principi. Pertanto, i dipendenti responsabili delle funzioni aziendali che stipulano e gestiscono i rapporti di affari con quest'ultimi hanno l'obbligo di informarli dell'adozione del Codice Etico e assicurarsi che i principi in esso contenuti siano accettati e applicati.

2.3 Attività svolta per la costruzione, l'aggiornamento e la gestione del Modello

Per la realizzazione del Modello sono stati interessati i diversi dipartimenti della Società [e ci si è avvalsi di pareri e consulenze esterne].

Tali attività si possono così riassumere:

Rilevazione dei processi e mappatura dei rischi connessi al D. Lgs 231/2001

Si è proceduto all'analisi dei processi aziendali individuando le attività dalle quali possano potenzialmente scaturire i rischi di commissione dei reati presupposto previsti dal decreto.

Il grado di rischiosità è stato definito sulla base dell'effettiva "probabilità del verificarsi dei reati" alla cui commissione potrebbero incorrere le varie funzioni aziendali nello svolgimento delle proprie attività di competenza.

Successivamente è stata effettuata una valutazione dell'ambiente di controllo connesso alle attività svolte dalle singole funzioni aziendali, valutando gli strumenti di controllo esistenti.

Redazione e adozione dei protocolli e delle procedure individuate nella fase di

valutazione dei rischi.

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase di valutazione dei rischi di commissione di reati sono stati individuati i principi ai quali devono rispondere le procedure che saranno via via predisposte dalla Società e formeranno parte integrante del Modello.

A tali fini, le procedure per essere efficaci devono:

- individuare per ciascuna attività di un processo chi fa, chi controlla e chi decide;
 - prevedere la possibilità di risalire a chi ha fatto, a chi ha controllato e a chi ha deciso (traccia documentale delle operazioni effettuate);
 - essere aggiornate in caso di:
 - modifiche organizzative;
 - accertata inefficacia;
 - introduzione di nuovi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- ed essere portate a conoscenza dei destinatari attraverso incontri di formazione e informazione.

Redazione ed adozione del sistema sanzionatorio

Per garantire un'efficace attuazione del Modello così come previsto dall'art. 7, comma 4, lettera b) del Decreto, è stato adottato uno specifico Sistema Disciplinare.

3. Destinatari del Modello

I soggetti destinatari delle prescrizioni del Modello in Time S.p.A. Unipersonale sono:

- l'Organo Amministrativo;
- tutti i dipendenti della Società, i Collaboratori, i Consulenti e i procuratori, dipendenti e no, quali soggetti sottoposti all'altrui direzione;
- l'Organo di Vigilanza (i "**Destinatari**").

Tutti i destinatari devono rispettare quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico nonché dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I soggetti in posizione apicale, in particolare devono:

- assicurare l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione dei sottoposti sul comportamento da tenere nello svolgimento dell'attività di competenza;
 - rispettare il principio di trasparenza nell'assunzione di tutte le decisioni aziendali;
 - volgere funzioni di controllo e supervisione verso i sottoposti;
- assicurare il pieno rispetto dei diritti della persona;
- valutare anche la possibilità di risolvere il contratto con il soggetto terzo qualora si venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001.

4. Adozione e modifiche del Modello

Nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto, l'adozione del Modello è di competenza dell'Organo Amministrativo.

Sono di competenza dell'Organo Amministrativo, inoltre, l'approvazione delle modifiche e gli aggiornamenti del Modello predisposti e proposti dall'O.d.V. e l'eventuale revisione e aggiornamento delle procedure.

Gli organi sociali e tutti i dipendenti sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i territori in cui la Società opera.

Gli organi sociali devono essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti sopra citati, nonché dei conseguenti comportamenti da tenere.

Gli organi sociali e tutti i dipendenti sono impegnati al rispetto delle procedure aziendali e si ispirano ai principi del Codice Etico in ogni decisione o azione relativa alla gestione della Società.

I responsabili di funzione devono curare che:

- tutti i dipendenti siano a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti e, qualora abbiano dei dubbi su come procedere, siano adeguatamente indirizzati;
- sia attuato un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico;
- nella partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione ed in generale in ogni trattativa con questa, tutti i dipendenti devono operare nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale.

I responsabili delle funzioni che possono trovarsi a svolgere attività in contatto con la Pubblica Amministrazione devono:

- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi informativi verso la Pubblica Amministrazione.

Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i territori in cui la Società opera; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio. L'incarico a tali soggetti di operare in rappresentanza e/o nell'interesse della Società deve essere assegnato in forma scritta e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società.

Il mancato rispetto di quanto sopra previsto potrà comportare la risoluzione, per inadempimento, del rapporto contrattuale.

Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società sono individuati e selezionati con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio. Nella loro selezione la Società ha cura di valutare la loro competenza, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa e idoneità alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.

Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società devono operare, sempre e senza eccezioni, con integrità e diligenza, nel pieno rispetto di tutti i principi di correttezza e liceità previsti dai codici etici dagli stessi eventualmente adottati.

Quando vengono richiesti allo Stato o ad altro ente pubblico od alle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, tutti i soggetti coinvolti in tali procedure devono:

- attenersi a correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi ed attinenti le attività per le quali i benefici possono essere legittimamente ottenuti;
- una volta ottenute le erogazioni richieste, destinarle alle finalità per le quali sono state richieste e concesse.

I responsabili delle funzioni amministrativo/contabili devono curare che ogni operazione e transazione sia:

- legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile;
- correttamente ed adeguatamente registrata sì da rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento;
- corredata di un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili devono comportarsi correttamente, prestare la massima collaborazione, garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, verificare l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, segnalare i conflitti di interesse.

L'Organo Amministrativo comunica al Collegio Sindacale ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'Organo Amministrativo e i loro collaboratori:

- nella redazione del bilancio, di comunicazioni al mercato o di altri documenti simili, devono rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria con verità, chiarezza e completezza;
- devono rispettare puntualmente le richieste di informazioni da parte del Collegio Sindacale e facilitare in ogni modo lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;
- presentare all'Assemblea atti e documenti completi e corrispondenti alle registrazioni contabili;
- fornire agli organi di vigilanza informazioni corrette e complete sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

Possono tenere contatti con la stampa solo i dipendenti autorizzati e questi devono far diffondere notizie sulla Società rispondenti al vero nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

È fatto obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza a titolo esemplificativo:

- ogni violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico. Le segnalazioni devono essere fornite esclusivamente in forma non anonima.
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, di cui si venga ufficialmente a conoscenza, riguardanti illeciti e/o ipotesi di reato di cui al Decreto con rischi di impatto aziendale.

Nei rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, sia italiani che di altri paesi, è fatto divieto di:

- promettere od offrire loro (od a loro parenti, affini, amici, ecc.) denaro, doni od omaggi salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore;
- esaminare o proporre opportunità di impiego di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti), e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- promettere od offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti) la prestazione di consulenze e/o altri servizi che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- promettere o fornire, anche tramite terzi, lavori/servizi di utilità personale (ad es. opere di ristrutturazione di edifici da loro posseduti o goduti, o posseduti o goduti da loro parenti);
- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti;

Tali azioni e comportamenti sono vietati se fatti sia direttamente dalla Società tramite i suoi dipendenti, sia tramite persone non dipendenti che agiscano per conto di questa.

Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione, è fatto divieto di:

- esibire documenti/dati falsi od alterati;
- sottrarre od omettere documenti veri;
- omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- farsi rappresentare da consulenti o da soggetti terzi quando si possano creare conflitti d'interesse;
- in generale, è fatto divieto di assumere alle dipendenze della Società ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che abbiano avallato le richieste effettuate alla Pubblica Amministrazione dalla Società.
- nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

All'Organo Amministrativo è fatto divieto di:

- restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, e di effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve non distribuibili a termini di legge;
- far acquistare o far sottoscrivere dalla Società azioni o quote sociali, emesse dalla Società o dalla società controllante, fuori dei casi consentiti dalla legge;
- formare od aumentare fittiziamente il capitale della Società mediante operazioni non consentite dalla legge.

In generale è fatto divieto di:

- ostacolare le funzioni di controllo dei soci, della società di revisione, dell'Organismo di Vigilanza e dell'*Internal Audit* preposto ai controlli interni;
- cagionare lesioni all'integrità del patrimonio sociale ed effettuare operazioni in danno dei creditori;
- influenzare l'Assemblea dei soci, diffondere notizie false sulla Società.

All'Organo Amministrativo, ai Sindaci e ai dipendenti è fatto divieto di:

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate (per tali intendendosi – ai sensi dell'art. 181 del D.lgs. 58/1998 – le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari);
- raccomandare o indurre altri a effettuare le operazioni di cui sopra sulla base di informazioni privilegiate;
- comunicare a terzi informazioni privilegiate al di fuori della normale attività lavorativa;
- in generale è fatto inoltre divieto di diffondere notizie false o fuorvianti ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici che siano idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a fornire indicazioni false e fuorvianti in merito agli stessi.

I dipendenti e i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società devono astenersi da qualunque comportamento lesivo dell'immagine della Società.

Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società è tenuto ad evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con la stessa, obbligandosi in caso di conflitto a segnalarlo immediatamente alla Società.

È fatto divieto a tutti i consulenti, fornitori e in generale a qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società di compiere qualunque atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi e/o a regolamenti vigenti, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un qualunque vantaggio o interesse per la Società.

5. L'Organismo di Vigilanza e Controllo

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa – come disciplinata dall'art. 6, comma 1, lett. b) e d) del D.Lgs. 231/2001 – prevede anche l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello) sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

Tale organismo, inoltre, deve avere, ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, le seguenti caratteristiche:

- (i) *autonomia ed indipendenza*, fondamentali affinché tale organismo non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo;
- (ii) *professionalità*, ovvero possedere competenze specifiche in tema di attività di consulenza ispettive e di controllo, necessarie per l'espletamento delle delicate funzioni

ad esso attribuite nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria ed aziendale; e, infine,
(iii) *continuità d'azione*, ovvero dedicarsi costantemente e a tempo pieno alla vigilanza del rispetto del Modello, curarne l'attuazione ed assicurarne il periodico aggiornamento.

Requisiti

I componenti dell'O.d.V. devono possedere requisiti di onorabilità analoghi a quelli dell'Organo Amministrativo della Società e di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire e non devono avere, in generale, motivi di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi aziendali. La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate dall'Organo Amministrativo della Società sia preventivamente alla nomina sia durante tutto il periodo in cui i componenti dell'O.d.V. resteranno in carica. Il venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell'incarico.

Costituisce, inoltre, causa di ineleggibilità o di revoca per giusta causa dei componenti dell'O.d.V. la sentenza di condanna (o di patteggiamento) divenuta irrevocabile.

L'eventuale revoca dei componenti dell'O.d.V. è di competenza dell'Organo Amministrativo di Time S.p.A. Unipersonale. In caso di revoca o decadenza, l'Organo Amministrativo della Società provvede tempestivamente alla nomina del componente revocato, previo accertamento dei requisiti soggettivi sopra indicati.

L'O.d.V. decade per la revoca o decadenza di tutti i suoi componenti. In tal caso l'Organo Amministrativo della Società provvede, senza indugio, alla sua ricostituzione.

Compiti ed attribuzioni

Nello svolgimento della sua attività, l'O.d.V. è supportato principalmente dalla Direzione *Internal Auditing*, e può avvalersi – laddove necessario - del supporto di altre funzioni aziendali (quali, ad esempio, Chief Operational Officer (COO) Chief Financial Officer (CFO),..), ovvero di consulenti esterni.

All'O.d.V. sono conferite le seguenti attribuzioni:

(i) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei soggetti interessati, segnalando le eventuali inadempienze e i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni verificatesi;

(ii) vigilare sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello di prevenire gli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, in relazione alle singole strutture aziendali e alla concreta attività svolta;

(iii) garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;

(iv) vigilare sull'opportunità di procedere ad un aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni normative o legate alla realtà aziendale;

(v) acquisire presso tutti i Destinatari del Modello la documentazione aziendale e le informazioni ritenute utili per assolvere alle proprie responsabilità;

(vi) verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello, nonché del livello di conoscenza dello stesso.

(vii) verificare che siano svolte opportune iniziative di informazione e formazione sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello nonché del livello di conoscenza dello stesso, anche sulla base delle richieste di chiarimento e delle segnalazioni pervenute;

(viii) svolgere attività di *reporting* nei confronti degli organi sociali.

Allo scopo di assolvere alle proprie responsabilità, l'O.d.V. può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di verifica

riguardo all'applicazione del Modello, esercitabili anche disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti.

In particolare sono previste:

(i) verifiche su specifiche operazioni aziendali: a tal fine l'O.d.V. procederà periodicamente ad una verifica degli atti e/o dei contratti riguardanti le "aree di attività a rischio" secondo tempi e modalità dallo stesso individuate;

(ii) verifiche sulle procedure/regole di comportamento adottate: a tal fine l'O.d.V. procederà periodicamente ad una verifica sull'efficacia e sull'effettiva attuazione delle procedure/regole di comportamento riferibili al Modello.

L'O.d.V., conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta intervenute nonché all'accertamento dell'esistenza di nuove aree di attività a rischio, evidenzia alle funzioni aziendali competenti l'opportunità che la Società proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del Modello.

L'O.d.V. verifica, attraverso attività di *follow-up*, che le eventuali azioni correttive raccomandate vengano intraprese dalle funzioni aziendali competenti.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i Destinatari possono rivolgersi all'O.d.V. per i chiarimenti opportuni.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e controllo assegnate, all'O.d.V. è attribuita annualmente un'adeguata disponibilità finanziaria, di volta in volta aggiornata a seconda delle specifiche esigenze determinatesi, allo scopo di consentirgli lo svolgimento delle attribuzioni sopra descritte con piena autonomia economica e gestionale.

Funzionamento dell'O.d.V.

L'Organo Amministrativo della Società nomina e revoca l'O.d.V. E' facoltà dell'O.d.V. nominare un segretario, scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

L'O.d.V. si riunisce per lo meno con cadenza mensile e ogni qual volta uno dei componenti ne ravvisi la necessità, presso la sede della Società.

Di ogni riunione viene redatto apposito processo verbale sottoscritto da tutti i componenti. Le decisioni sono assunte all'unanimità.

Ulteriori aspetti operativi riguardanti il funzionamento dell'O.d.V. potranno essere disciplinati in un apposito regolamento.

Flussi informativi verso gli organi sociali

Con riferimento all'attività di *reporting* nei confronti degli organi sociali, l'O.d.V. relaziona, mediante *reports* scritti e con cadenza almeno semestrale, l'Organo Amministrativo - in merito all'attuazione del Modello - nonché il Collegio Sindacale.

L'O.d.V. può essere consultato in qualsiasi momento dagli organi sopra citati per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche o, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi sociali.

Flussi informativi verso l'O.d.V.

I Destinatari del Modello sono tenuti a fornire le informazioni richieste dall'O.d.V. secondo i contenuti, le modalità e la periodicità di volta in volta definiti dallo stesso.

I Destinatari trasmettono all'O.d.V. le informazioni concernenti i provvedimenti provenienti dalla magistratura, dalla Polizia Giudiziaria o da altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine o giudiziaria per una delle fattispecie di illecito rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 riguardanti la Società e/o i Destinatari.

I Destinatari del Modello, inoltre, qualora vengano a conoscenza di fatti che integrino la commissione di illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001, informano prontamente l'O.d.V.

L'O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute e si attiva per i necessari adempimenti, motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad effettuare indagini interne.

Ogni informazione e segnalazione raccolta dall'O.d.V. viene custodita sotto la sua responsabilità, secondo regole, criteri e condizioni di accesso ai dati idonee a garantire l'integrità e la riservatezza.

6. Sistema disciplinare

Il Sistema disciplinare è adottato dall'Organo Amministrativo della Società ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) e dell'art. 7, comma 4, lettera h) del D. Lgs. 231/2001.

La violazione delle norme del Codice Etico nonché dei principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni. Tali violazioni, infatti, possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di illecito.

Il sistema disciplinare definisce i criteri generali di irrogazione delle sanzioni ed individua i provvedimenti disciplinari e/o le misure di tutela applicabili ai soggetti destinatari.

6.1 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest'ultima per negligenza, imprudenza o imperizia);
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista. Principi di tempestività ed immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'esito dell'eventuale giudizio penale.

6.2. Quadri e Impiegati

Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), i Quadri e gli Impiegati dipendenti

della società sono sanzionabili in caso di:

- a) mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello dirette a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- b) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- c) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'O.d.V.;
- d) inosservanza delle regole contenute nel Codice Etico;
- e) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe attribuite, soprattutto delle prescrizioni relative alle modalità di abbinamento;
- f) inosservanza dell'obbligo di informativa all'O.d.V. e/o al diretto superiore gerarchico circa comportamenti scorretti e/o anomali e/o irregolari di cui si ha prova diretta e certa, nonché false o infondate segnalazioni, fatta salva la buona fede, relative a violazioni del Modello e del Codice Etico;
- g) omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- h) mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante alle loro dipendenze nelle aree a rischio reato delle procedure e prescrizioni componenti del Modello.

Sanzioni

Per i comportamenti di cui all'ambito applicativo i Quadri e gli Impiegati dipendenti della Società, nel rispetto dei criteri generali di irrogazione delle sanzioni, sono sanzionati, secondo quanto previsto dall'art. 56 del CCNL per i dipendenti delle Aziende videofonografiche con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore a tre ore di paga base e contingenza per gli operai e all'importo di 3 ore di retribuzione per gli impiegati e quadri;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni per gli operai e fino a 5 giorni per gli impiegati e quadri;
- licenziamento senza preavviso.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione più grave della multa comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.

Richiamo verbale

Verrà irrogata la sanzione del richiamo verbale nelle seguenti ipotesi:

- a) nei casi di violazione colposa dei principi del Codice Etico e/o delle procedure e prescrizioni previste dal Modello,
- b) recidiva nei casi non aventi rilevanza esterna di violazione colposa dei principi del Codice Etico e/o delle procedure e prescrizioni previste dal Modello e/o errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore.

Richiamo scritto

Verrà irrogata la sanzione del richiamo scritto nell'ipotesi di recidiva nei casi aventi rilevanza esterna di violazione colposa di procedure e/o prescrizioni di cui al precedente paragrafo (ambito di applicazione) e/o errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore.

Multa

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del richiamo scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello; quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) l'inosservanza dell'obbligo di informativa all'O.d.V. e/o al diretto superiore gerarchico; circa comportamenti scorretti o anomali di cui si ha prova diretta e certa;
- b) la reiterata inosservanza degli "iter" procedurali descritti dalle procedure e prescrizioni indicate nel Modello, nell'ipotesi in cui essi hanno riguardato o riguardano un procedimento di cui una delle parti è la Pubblica Amministrazione, o riguardano un procedimento di cui una delle parti è la Pubblica Amministrazione.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

Verrà irrogata la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di 10 giorni, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, nei casi di gravi violazioni di procedure e prescrizioni tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi.

A titolo esemplificativo si applica la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in caso di:

- a) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe attribuite con riguardo a atti e documenti verso la Pubblica Amministrazione;
- b) omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- c) false o infondate segnalazioni relative a violazioni del Modello e del Codice Etico.

Licenziamento senza preavviso

Verrà irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso per mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (giusta causa), quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) violazione dolosa o colposa di procedure e prescrizioni del Modello aventi rilevanza

esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti nel D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche, tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;

b) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'O.d.V., in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;

c) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure in modo tale da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente articolo la Società potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

6.3. Dirigenti

Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, lettera b) e 7, del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, i Dirigenti della società sono sanzionabili in caso di:

a) mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello dirette a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio ai sensi del D. Lgs. 231/2001;

b) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;

c) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'O.d.V.;

d) inosservanza delle regole contenute nel Codice Etico;

e) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe attribuite (soprattutto le prescrizioni relative alle modalità di abbinamento);

f) inosservanza dell'obbligo di informativa all'O.d.V. e/o al diretto superiore gerarchico circa comportamenti scorretti e/o anomali e/o irregolari di cui si ha prova diretta e certa, nonché false o infondate segnalazioni, fatta salva la buona fede, relative a violazioni del Modello e del Codice Etico;

g) omessa supervisione, controllo e vigilanza sul comportamento dei propri sottoposti, al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato; h) omessa comunicazione al superiore gerarchico e/o all'O.d.V. sul mancato rispetto delle

procedure e prescrizioni del Modello da parte di soggetti funzionalmente assegnati; i) mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al

personale operante alle loro dipendenze nelle aree a rischio reato delle procedure e prescrizioni del Modello.

Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

Ai fini dell'individuazione della sanzione da applicare verrà considerata come aggravante la circostanza che il dirigente, in funzione della carica o della posizione

ricoperta, appartenga alla categoria dei soggetti in posizione apicale.

Censura scritta

Verrà irrogata la sanzione della censura scritta nei casi di violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o errori procedurali dovuti a negligenza del dirigente.

Licenziamento senza preavviso

Verrà irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso nei casi da cui derivi l'irrimediabile lesione del rapporto di fiducia e che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- la violazione dolosa o colposa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti nel D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;
- la violazione e/o elusione dolosa o colposa del sistema di controllo, poste in essere impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'O.d.V.;
- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- l'omessa supervisione, controllo e vigilanza sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato;
- comportamenti scorretti e/o anomali e/o irregolari di cui si ha prova diretta e certa.

Qualora il Dirigente sia incorso in una delle mancanze che prevede l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente Modello, la Società potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

6.4. Soggetti in posizione apicale

Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, lettera a) e 6 del D. Lgs. 231/2001, i Soggetti Apicali sono sanzionabili in caso di:

- a) mancato rispetto degli specifici protocolli (procedure e prescrizioni) previsti nel Modello ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire, e delle regole contenute nel Codice Etico, inclusa la violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe (soprattutto le prescrizioni relative alle modalità di abbinamento), nonché la violazione delle misure relative alla gestione delle risorse finanziarie;
- b) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno previsto nel Modello, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli (procedure e prescrizioni) ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'O.d.V.;
- c) violazione degli obblighi di informativa previsti nel Modello nei confronti dell'O.d.V. e/o dell'eventuale soggetto sovraordinato; inadempimento, nell'esercizio dei poteri gerarchici e nei limiti derivanti dal sistema delle deleghe, degli obblighi di controllo e

vigilanza sul comportamento dei diretti sottoposti, intendendosi tali solo coloro che, alle dirette ed immediate dipendenze del soggetto apicale, operano nell'ambito delle aree a rischio di reato.

Misure di tutela

Nei confronti dei soggetti Apicali che abbiano violato quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico saranno prese idonee misure che verranno valutate di volta in volta sulla base della gravità della violazione:

- a) censura scritta;
- b) revoca della delega
- c) revoca dalla carica.

Censura scritta

Verrà irrogata la censura scritta nei casi di violazione delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e delle norme procedurali previste dal Modello, salvo quanto previsto nel successivo paragrafo.

Revoca della delega e/o dalla carica

L'Organo Amministrativo è competente a deliberare l'eventuale misura di tutela riguardante la revoca della delega.

Laddove la misura di tutela individuata sia invece quella della revoca della nomina a componente dell'Organo Amministrativo, competente a deliberare in merito è l'Assemblea dei soci, convocata dal Presidente del C.d.A. su conforme delibera dello stesso C.d.A., o, in mancanza, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Per i titolari di funzioni di rappresentanza o di direzione, la rimozione dall'incarico avverrà secondo le modalità proprie del rapporto che li lega alla Società.

A prescindere dall'applicazione della misura di tutela è fatta, comunque, salva la possibilità della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

Coesistenza di più rapporti in capo al medesimo soggetto

Nel caso in cui il soggetto apicale rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato e ponga in essere le violazioni in qualità di apicale, potranno applicarsi le sopra menzionate misure di tutela fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

6.5. Collaboratori esterni soggetti a vigilanza

Ambito di applicazione

Nel rispetto dei contratti che disciplinano i rapporti intercorrenti tra la società e gli stessi, i Collaboratori esterni soggetti a vigilanza sono sanzionabili in caso di:

- a) violazione del Codice Etico della società;
- b) elusione fraudolenta di prescrizioni attinenti l'oggetto dell'incarico aventi rilevanza esterna ovvero violazione delle stesse realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato che a norma del D. Lgs. 231/2001 comporta la "responsabilità amministrativa della società";
- c) violazione e/o elusione del sistema di controllo attivato dalla società, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente l'incarico conferito;
- d) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, oggetto

dell'incarico, tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa.

Sanzioni

Per i comportamenti di cui all'ambito applicativo del precedente paragrafo, ai Collaboratori esterni soggetti a vigilanza potrà essere disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 codice civile, ove applicabile ovvero altra misura sanzionatoria in conformità alla tipologia contrattuale applicata.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni.

6.6. Collegio Sindacale

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'O.d.V. informa l'intero Collegio Sindacale e, per il tramite del Presidente del C.d.A., il Consiglio stesso che, valutata la segnalazione, provvede ad attivare l'Assemblea dei Soci per l'adozione delle misure di tutela più idonee.

7. Procedimento sanzionatorio

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni e/o delle misure di tutela previste dal sistema disciplinare consta delle seguenti fasi:

a) **preistruttoria**, fase che viene attivata dall'O.d.V. a seguito di rilevazione o segnalazione di presunta violazione del Modello con l'obiettivo di accertarne la sussistenza;

b) **istruttoria**, fase in cui si procede alla valutazione della violazione, alla contestazione e alla individuazione del provvedimento disciplinare o misura di tutela da proporre all'organo od al soggetto che ha il compito decidere in merito.

In questa fase intervengono:

- il Socio Unico e/o l'Organo Amministrativo per le violazioni al Modello commesse dall'Organo Amministrativo e/o dal Direttore Generale e per le violazioni al Modello commesse dai lavoratori dipendenti di ogni ordine e grado, dai prestatori parasubordinati e dagli stagisti;

- il responsabile dell'ente gestore del contratto per le violazioni commesse dai soggetti terzi che intrattengono rapporti con la società.

c) **decisione**, fase in cui viene deciso l'esito del procedimento e il provvedimento disciplinare e/o la misura di tutela da comminare.

In questa fase intervengono:

- il Socio Unico e/o l'Organo Amministrativo per le violazioni al Modello commesse dall'Organo Amministrativo e/o dal Direttore Generale e per le violazioni al Modello commesse dai lavoratori dipendenti di ogni ordine e grado, dai prestatori parasubordinati e dagli stagisti

- l'Organo Amministrativo e i Responsabili degli Enti aziendali secondo i poteri di rappresentanza e di firma sociale vigenti per le violazioni commesse dai soggetti terzi che intrattengono rapporti d'affari con la società.

d) **irrogazione** del provvedimento e/o della misura di tutela.

Il procedimento sanzionatorio tiene conto:

1. delle norme del Codice Civile in materia societaria, di lavoro e contrattualistica;
2. della normativa giuslavoristica in materia di sanzioni disciplinari di cui all'art. 7 legge n. 300 – Statuto dei Lavoratori;
3. dello Statuto di Time S.p.A. Unipersonale; dei vigenti poteri di rappresentanza e di firma sociale e delle funzioni attribuite alla struttura aziendale;
4. della necessaria distinzione e contrapposizione dei ruoli tra soggetto giudicante e soggetto giudicato;

Al fine di garantire l'efficacia del Sistema Disciplinare, il procedimento sanzionatorio deve concludersi entro 60 giorni dalla contestazione delle violazioni.

Per i soggetti terzi il termine è esteso a 90 giorni.

Le decisioni assunte devono essere tempestivamente comunicate all'O.d.V.

8. Informazione e formazione

Time S.p.A. Unipersonale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e al fine di dare efficace attuazione al Modello, definirà uno specifico piano di comunicazione e formazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili. Tale piano sarà gestito dalle competenti funzioni aziendali che si coordineranno con l'O.d.V.

In particolare, per quanto attiene alla *comunicazione*, è previsto che il Modello sia consegnato, unitamente alle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, ai Destinatari; esso verrà, inoltre, pubblicato nel sito internet della Società del mentre le procedure ad esso riferibili nella intranet aziendale.

Per quanto riguarda la *formazione*, Time S.p.A. Unipersonale ha poi previsto una specifica attività di formazione riguardante, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti (e, quindi, le conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per essa agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

Tale attività è articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo aziendale in cui gli stessi operano. Essa si concretizza, a seconda dei casi, in corsi da tenersi in aula e/o nella distribuzione di un apposito corso di formazione in modalità *e-learning* – presente nella intranet aziendale - periodicamente aggiornato. In particolare, per coloro che operano nell'ambito delle aree di attività a rischio, sono definiti incontri mirati al fine di illustrare le modalità operative connesse all'esercizio delle attività quotidiane nelle singole aree di attività ritenute a rischio e con riferimento ai singoli processi strumentali.

L'attività di formazione è adeguatamente documentata e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza.

ALLEGATO A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ARTICOLI 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato: Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Questo reato presuppone che l'Ente abbia precedentemente conseguito in modo regolare, dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica predefinita (ed espressa nel provvedimento di concessione). Tutte queste erogazioni sono contraddistinte dall'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità. In particolare, i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico.

Commette reato il beneficiario della sovvenzione non "amministra" correttamente il denaro ricevuto in quanto non realizza la finalità pubblica prevista nel provvedimento amministrativo che dispone l'erogazione. Anche la parziale distrazione delle somme ottenute dalla finalità prevista comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

* * *

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: *Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,57 a € 25.822,84. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Questa fattispecie accanto a quella analoga, più grave, prevista dall'art. 640 bis c.p. (v. oltre), costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi oppure, ancora a causa dell'omissione di informazioni dovute.

Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) "l'indebita percezione di erogazioni" è svincolata, per la sua

consumazione, sia dall'induzione in errore dell'ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo.

Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento.

* * *

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico: *Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.*

La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui) e si caratterizza per il soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico.

* * *

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: **La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee**

Questa fattispecie può ormai qualificarsi una circostanza aggravante della truffa contemplata dall'art. 640 c.p. dopo che di recente si sono pronunziate in tal senso le Sezioni Unite della Suprema Corte, ponendo così fine ad un contrasto giurisprudenziale; si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico.

La condotta di cui all'art. 640 bis c.p. possiede un "quid pluris" rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 ter c.p.. Il reato si realizza allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore.

La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione.

L'attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

* * *

Art. 640 ter c.p. Frode informatica ai danni dello Stato: Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

L'elemento oggettivo di questo reato, che rientra nello schema tipico sopra descritto della truffa, ai fini del D.Lgs 231/01 è caratterizzato dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

L'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione.

Tra le condotte previste dalla norma rientrano le alterazioni dei registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazioni a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali / previdenziali di interesse dell'azienda (es. modello 770) già trasmessi all'amministrazione.

* * *

Art. 317 c.p. Concussione: Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il pubblico ufficiale determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito).

Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la pubblica amministrazione e il privato concusso.

Il privato potrà partecipare alla commissione del reato nel momento in cui, con la propria condotta, concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare, con minacce o altri mezzi fraudolenti, la volontà del soggetto passivo all'indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale mediante qualsiasi attività o atteggiamento che, agendo sulla volontà di quest'ultimo, faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso (es.: nel corso di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, il soggetto anche dipendente, può realizzare una condotta che, unitamente alla coartazione posta in essere dal pubblico ufficiale e in accordo con questi, contribuisce alla commissione del reato determinando il soggetto passivo alla dazione o ovvero alla promessa indebita).

* * *

Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio: Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio "qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato" (art. 320 c.p.).

Rispetto alla concussione, la corruzione sia propria (art. 319 c.p.) che impropria (art. 318 c.p.) si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra i diversi soggetti.

Questa fattispecie si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore. Nell'ipotesi ora esaminata (corruzione impropria), il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si accorda con il dipendente per compiere un atto comunque del suo ufficio. Tale deve intendersi qualunque atto che costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio di appartenenza del funzionario.

La differenza tra questa ipotesi di corruzione (impropria) e quella successiva “per atto contrario ai doveri d'ufficio” di cui all'art. 319 c.p. (propria) si ravvisa nel fatto che, nel primo caso, si realizza (a seguito dell'accordo con il privato) da parte del pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e, in qualche modo, del dovere di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca nell'atto. Nel secondo caso, la parzialità colpisce l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.

Secondo la giurisprudenza più recente, la mancata individuazione dell'atto dell'ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto, non fa venir meno il delitto in esame ove, comunque, venga accertato che la consegna del denaro venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal p.u. e per retribuirla i favori.

* * *

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Il privato corruttore nella corruzione “propria” si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del pubblico ufficiale che contrasta con i doveri del suo ufficio.

Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

* * *

Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti: La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

* * *

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari: Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

L'art. 319 *ter* configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, quest'ultimo non è stato ritenuto elemento qualificante della fattispecie. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad appartenente alla polizia giudiziaria per agevolare l'accoglimento di una istanza di dissequestro rientra “nella sfera di operatività” dell'incriminazione in oggetto.

Non è, pertanto, necessario, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività

giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero.

* * *

Art. 319 quater: Induzione indebita a dare o promettere utilità: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

La Legge 190/2012 è intervenuta sulla fisionomia del delitto di concussione (art. 317 c.p.): da un lato, estromettendo dal novero dei soggetti attivi l'incaricato di pubblico servizio ed eliminando l'induzione come modalità della condotta alternativa alla costrizione; dall'altro lato, dando rilievo all'induzione nella struttura di un nuovo reato proprio del pubblico ufficiale e anche dell'incaricato di pubblico servizio (art. 317 quater c.p.). L'art. 319-quater ripropone lo schema della vecchia concussione per induzione, con la differenza, tuttavia, che la punibilità è estesa al privato, che veste i panni del correo e non più, come nella concussione, della vittima. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo l'animato dibattito giurisprudenziale sul punto, hanno chiarito che il delitto di concussione, di cui all'art. 317 c.p. nel testo modificato dalla Legge 190/2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente, che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno *contra ius* da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita. La concussione si distingue dall'induzione indebita di cui all'art. 319-quater c.p., in quanto la condotta in quest'ultimo delitto si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale, con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. (cfr. Cass. Pen, Sez. Un., 24 ottobre 2013, n. 12228, in *Cass. Pen.*, 2014, 6, 1992; *Riv. pen.*, 2014, 6, 565; *Cass. pen.* 2013; *Riv. pen.* 2014, 7-8, 673).

* * *

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: Le disposizioni dell'articolo 319 di applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiego.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Si tratta di un'ipotesi autonoma di reato e non di una forma degradata della corruzione del pubblico ufficiale.

* * *

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore: Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

* * *

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione: Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che

riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Il delitto in esame si configura come reato di mera condotta. E' sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purchè sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il p.u. o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

* * *

Art. 322 bis - Si considerano i reati commessi anche da membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri.

* * *

ALLEGATO B

ILLECITI PENALI ED AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI SOCIETA' E DI CONSORZI ARTICOLO. 25 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni, nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è, comunque, esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Non è richiesta una lesività specifica degli interessi patrimoniali di determinati soggetti, principalmente dei soci (a differenza della più rilevante fattispecie di cui all'art. 2622 c.c.).

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

La condotta penalmente rilevante colpisce la falsa descrizione di fatti materiali, anche se oggetto di valutazioni (si pensi alle stime che caratterizzano molte voci di bilancio), nonché le omissioni di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza.

Accanto al bilancio, costituiscono l'oggetto materiale del reato soltanto quelle comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Restano fuori da questo ambito le comunicazioni interorganiche (tra diversi organi della società), e quelle con unico destinatario, pubblico o privato (si pensi al caso di amministratori che falsificano la situazione patrimoniale della società allo scopo di ottenere da un istituto di credito un finanziamento).

La fattispecie delle false comunicazioni sociali di cui al presente articolo è un'ipotesi contravvenzionale caratterizzata dall'assenza di danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, a cui è riservata un trattamento sanzionatorio più lieve rispetto all'articolo successivo.

E' richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di determinare un errore nei soci o nel pubblico in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare attraverso l'inganno un ingiusto profitto all'agente o ad altri.

Sono previste delle soglie di esclusione della punibilità nel caso in cui le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso, la punibilità è esclusa se il dato fornito è frutto di valutazioni che non differiscono da quella corretta in misura non superiore al 10 per cento.

Ai soggetti penalmente responsabili, nei casi di esclusione della punibilità (ossia nei casi in cui non sia stato ritenuto superato il limite dell'alterazione sensibile e delle soglie quantitative), viene comunque irrogata una sanzione amministrativa ed interdittiva (le regole applicabili sono quelle contenute nella L. 689/1981).

* * *

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1988, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle

imposte non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

La differenza tra questa seconda fattispecie e la precedente è nella circostanza che la falsità delle comunicazioni sociali determina un danno di natura patrimoniale per la società, i soci o per i creditori.

Questa ipotesi di reato, infatti, è costruita come reato di danno in quanto si consuma quando la comunicazione falsa cagioni un danno patrimoniale alla società, ai soci o al pubblico cui è diretta.

La conseguenza più evidente è che occorrerà accertare la sussistenza di un nesso causale tra la comunicazione falsa volta a trarre in inganno e il danno patito dalla società, dai soci o dal pubblico.

Lo schema della disposizione ricalca la struttura dell'articolo precedente.

Essa si differenzia nel trattamento sanzionatorio e nella procedibilità, a seconda che la società sia quotata in borsa oppure no. Nel caso di società quotata si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a quattro anni (da due a sei anni nel caso di "*grave nocumento ai risparmiatori*", ossia di un danno che abbia superato le soglie quantitative prestabilite in funzione del numero di risparmiatori coinvolti o della perdita di valore dei titoli).

Nel secondo caso si procede a querela della persona offesa (socio o creditore o altro destinatario appartenente a quel "*pubblico*" cui è indirizzata la comunicazione sociale, in quanto concretamente danneggiati sul piano economico) e la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.

La rinuncia alla procedibilità a querela nel caso di società quotate in borsa si spiega in quanto queste sono caratterizzate da una estrema frantumazione del capitale sociale, che si riflette sulla titolarità del diritto di querela, il quale si verrebbe a configurare in capo ad una moltitudine disparata di soggetti, molto spesso estranei alle vicissitudini della vita sociale.

In relazione alla procedibilità nelle ipotesi in cui il fatto integri un delitto commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, si procede d'ufficio.

* * *

Art. 2623 c.c. Falso in prospetto.

La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha abrogato la precedente fattispecie di cui all'art. 2623 c.c. e contestualmente ha inserito il reato di "*falso in prospetto*" all'interno del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (art. 173-bis). In seguito alla citata traslazione, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/01; le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamati dall'abrogato art. 2623 c.c. possono, peraltro, ora assumere rilevanza quali "*false comunicazioni sociali*" di cui agli art. 2621 e 2622 c.c., qualora ne ricorrano tutti i presupposti richiesti da tali articoli.

* * *

Art.2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione. I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per

altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Le ipotesi criminose introdotte dall'articolo in esame puniscono "*i responsabili della revisione*" delle società diverse da quelle quotate, dalle società da queste controllate e da quelle che emettono strumenti finanziari ex art. 116 del T.U.F. che "*con consapevolezza della falsità*" e "*intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni ... conseguono per sé o per altri un ingiusto profitto*".

A seconda che dalla stessa condotta intenzionale derivi o no l'evento materiale del danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni sono previste due distinte ipotesi di reato, una contravvenzionale, l'altra delittuosa. Per entrambe valgono, evidentemente, le stesse considerazioni sugli schemi comportamentali già svolte negli articoli precedenti.

Per le società quotate, le società da queste controllate e le società che emettono strumenti finanziari ex art. 116 del T.U.F., ai responsabili della revisione della società che pongono in essere il medesimo comportamento si applica la fattispecie di cui all'art. 174 bis T.U.F. (introdotta dalla legge n. 262/2005) che prevede autonome sanzioni amministrative a carico della società, irrogate dalla CONSOB, ma non prevede l'applicazione del Decreto Legislativo.

* * *

Art. 2625 c.c. Impedito controllo. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La fattispecie di impedito controllo contiene due distinte ipotesi di illecito, l'una di natura amministrativa (sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329), l'altra di natura penale (reclusione fino a 1 anno e si procede a querela della persona offesa).

Il soggetto attivo è sempre l'amministratore che nella prima ipotesi, impedisce o in ogni modo ostacola l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge ai soci, agli organi sociali o alle società di revisione (figura introdotta con l'attuale normativa); nella seconda invece, presupposto per la sussistenza del reato è il danno patrimoniale che deriva ai soci dall'operato illecito degli amministratori. È prevista la procedibilità a querela di parte.

* * *

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

È una fattispecie generale volta a salvaguardare l'integrità e l'effettività del capitale sociale.

La norma punisce le condotte degli amministratori che, fuori delle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

* * *

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La norma prevede la clausola "*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato*". L'illegale ripartizione di utili o riserve da parte degli amministratori può integrare un reato più grave (l'appropriazione indebita, ex art. 646 c.p.).

L'illecito, di natura contravvenzionale, è posto a tutela dell'integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge.

I soggetti attivi sono i soli amministratori, la norma si preoccupa di tutelare le riserve obbligatorie per legge.

È prevista l'estinzione del reato sia nel caso che gli utili siano restituiti, sia che le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

* * *

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Gli amministratori attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote, sociali o della società controllante, cagionano un'effettiva lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

L'ultimo comma prevede una causa di estinzione del reato nel caso in cui il capitale sociale o le riserve vengono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

* * *

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato, procedibile a querela della persona offesa, è diretto a tutelare l'integrità del patrimonio sociale. Gli amministratori, attraverso riduzioni del capitale sociale o fusioni o scissioni con altra società, procurano un danno ai creditori. Si tratta di un reato di danno.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.

* * *

Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D. Lgs. n. 58 del 1998, della Legge 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

La condotta delittuosa consiste nell'omessa comunicazione, da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, dei propri interessi personali nelle operazioni della società ove lo stesso opera e che, comunque, deve essere quotata; tale comunicazione, ai sensi dell'art. 2391, 1° comma c.c., deve essere indirizzata agli altri amministratori e al collegio sindacale per la valutazione della convenienza dell'operazione per la società.

L'ipotesi di reato è costruita come reato di danno, in quanto si consuma quando dalla mancata comunicazione derivino danni alla società o a terzi.

* * *

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

Questa disposizione, di natura delittuosa, procedibile d'ufficio, è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale. Sono colpite una serie di condotte poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti in modo fittizio che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell'aumento del capitale.

Le tre condotte rilevanti sono: l'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indipendentemente dal tipo di condotta concretizzata, è prevista la reclusione fino a un anno.

* * *

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-bis c.c. sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione.

È contemplata la previsione dell'evento di danno per i creditori. I liquidatori ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli e cagionano un danno agli stessi.

Come per l'ipotesi prevista nell'art. 2629 "*Operazioni in pregiudizio dei creditori*", è prevista la procedibilità a querela. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.

* * *

Art. 2635 c.c. Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Per utilità si intende qualsiasi vantaggio che uno dei soggetti indicati nel primo comma della disposizione ottiene e che ha determinato la condotta criminosa. È necessario il passaggio materiale ovvero l'impegno a dare del denaro come contropartita dell'atto che viola i doveri di fedeltà.

La promessa deve essere seria, avere un destinatario ben individuato, e deve essere suscettibile di attuazione, ossia deve apparire idonea a conseguire il compimento dell'atto in violazione del dovere.

La Corte di Cassazione ha recentemente precisato che il nocumento per la società, da cui dipende la sussistenza del reato, consiste nella lesione di qualsiasi interesse della medesima suscettibile di valutazione economica e non si risolve pertanto nella causazione di un immediato danno patrimoniale, ben potendo consistere, ad esempio, nella lesione dell'immagine e della reputazione della società stessa (cfr. Cass. pen., sez. V, 13 novembre 2012, n. 5848, in *CED Cass. pen.* 2012). L'atto il cui compimento o la cui omissione integra il delitto di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità può essere costituito anche da un parere ovvero dal voto espresso ai fini della formazione della delibera di un organo collegiale della società (Cass. pen., sez. V, 13 novembre 2012, n. 5848, in *CED Cass. pen.* 2012).

* * *

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea. *Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

La condotta illecita, posta in essere da chiunque, si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti. È necessario un concreto risultato lesivo che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

* * *

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha modificato la precedente fattispecie di cui all'art. 2637 c.c limitando l'applicazione della medesima agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

La scelta del Legislatore nasce dal fatto di aver disciplinato l'analoga fattispecie criminosa avente ad oggetto strumenti finanziari quotati, con la previsione di cui al reato di manipolazione del mercato

Il reato si configura come fattispecie di pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci, o le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonee a provocare una effettiva lesione. Oggetto materiale del reato sono gli strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata richiesta di quotazione).

* * *

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono punibili con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di

vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso qualsiasi condotta (attiva o omissiva).

Il Legislatore ha previsto la stessa pena per entrambe le ipotesi, pur non essendo equivalente il disvalore fra la più grave condotta di falso e le condotte meno gravi di ostacolo alle funzioni di vigilanza.

In ultimo è prevista una fattispecie contravvenzionale a carattere residuale, per l'ipotesi in cui l'ostacolo sia determinato non intenzionalmente o anche solo per colpa.

* * *

Art. 2639 c.c. Estensione di qualifiche soggettive. Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

Il primo comma della disposizione in esame tipicizza la figura dell'"amministratore di fatto".

L'equiparazione, ai fini della responsabilità, collegata all'esercizio di fatto delle funzioni è circoscritto alla presenza degli elementi della continuità e della significatività rispetto ai poteri tipici della funzione.

Il secondo comma prevede espressamente ed in via generale che le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche ai soggetti che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi (commissari); salva la possibilità di applicare la disciplina dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione in tutti gli altri casi.

* * *

ALLEGATO C

ABUSI DI MERCATO ARTICOLO 25 SEXIES DEL DECRETO LEGISLATIVO

Art. 184 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF” o “Testo Unico”). Abuso di informazioni privilegiate.

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Il reato si perfeziona nei confronti di chi, in ragione del proprio rapporto funzionale, acquisisce o cede strumenti finanziari dovendo ragionevolmente sapere che le informazioni detenute sono di natura privilegiata (sono esclusi coloro i quali ottengono occasionalmente o fortuitamente la conoscenza della notizia).

La fattispecie ha natura di reato istantaneo, che prescinde – nei casi di cui alle lettere b) e c) – sia dall'accoglimento del suggerimento sia dal compimento dell'operazione e la cui idoneità concreta a violare gli interessi tutelati della trasparenza e del corretto funzionamento dei mercati finanziari, deve essere valutata tenendo conto solo delle circostanze individuabili nel momento in cui l'operazione viene posta in essere.

La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie previste dagli artt. 28 c.p. (interdizione dai pubblici uffici), 30 c.p. (interdizione da una professione o un'arte), 32 bis c.p. (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) e 32 ter c.p. (incapacità di contrattare con la P.A.) per una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 2 anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

* * *

Art. 187-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Abuso di informazioni privilegiate. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo

dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

L'abuso di informazioni privilegiate può integrare sia un illecito penale (art 184 T.U.F.) che un illecito amministrativo (art 187 bis T.U.F.) che prevede una sanzione pecuniaria di importo compreso tra € 20.000 e € 3.000.000.

Con l'introduzione di queste nuove figure di illeciti amministrativi è stato previsto nel TUF un sistema a "doppio binario", in cui le ipotesi di reato, di competenza della magistratura penale, possono sommarsi alle ipotesi di illecito amministrativo accertate dalla CONSOB a cui è demandata competenza esclusiva.

L'illecito amministrativo riprende nei tratti essenziali la definizione delineata nella rispettiva fattispecie penale ma se ne distingue innanzitutto in quanto per il primo il tentativo è equiparato alla consumazione e, soprattutto, in quanto per l'illecito amministrativo è sufficiente, quale elemento soggettivo, anche la sola colpa (non necessariamente il dolo).

L'art 187-bis, infatti, punisce con l'illecito amministrativo per "abuso di informazioni privilegiate" anche chiunque commetta la condotta ivi prevista "potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle informazioni"; assumono pertanto rilevanza, a differenza di quanto statuito nella fattispecie penale, le ipotesi di illecito commesso da colui il quale (c.d. *insider secondario*), anche incidentalmente, venga in possesso di informazioni riservate (c.d. *tippee trading*).

Da segnalare che in ordine a tale illecito si è ritenuto eccezionalmente rilevante il tentativo – previsto dal codice penale solo in relazione ai delitti – che, a differenza della successiva ipotesi di cui all'art. 187 ter, è stato equiparato alla consumazione.

* * *

Art. 185 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Manipolazione del mercato. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di

strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

La fattispecie ipotizza un reato comune (può essere commesso da "*chiunque*") la cui realizzazione della condotta acquista rilievo penale indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto attivo che le pone in essere.

Sono diverse ed alternative le modalità in cui si articola la condotta. La prima, più generale, esclude le semplici voci, gli apprezzamenti e le opinioni rese come tali; inoltre l'esigenza della loro diffusione esclude la sussistenza del reato in caso di comunicazioni ad una sola persona o ad una ristretta cerchia.

La seconda modalità consiste nella realizzazione di operazioni simulate (azioni in apparenza diverse dalle operazioni effettivamente volute) o di altri artifici (atti o comportamenti dotati di capacità fraudolenta o di connotazione ingannatoria desumibili dalle modalità di realizzazione) con la consapevolezza della loro idoneità ad alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari (dolo generico).

E' ammesso il dolo eventuale che prevede la responsabilità per chiunque divulghi una notizia pur essendosi rappresentato la possibilità che essa sia falsa senza svolgere i possibili approfondimenti e rappresentandosi quindi un risultato potenzialmente ingiusto, che viene accettato.

La condanna prevede l'applicazione delle medesime pene accessorie previste per l'art. 184.

* * *

Art. 187-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Manipolazione del mercato. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della Direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della Direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

L'art. 187-ter sanziona, con la pena pecuniaria da € 20.000 a € 5.000.000, chi diffonde informazioni o voci che *“siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari”*, mentre l'omonimo illecito penale ex art. 185 TUF richiede che le notizie debbano essere *“concretamente idonee”* ad alterare i prezzi per integrare il reato.

Ne consegue una più ampia portata applicativa degli illeciti amministrativi rispetto a quelli penali, che discende non solo dalla formulazione più ampia delle fattispecie considerate, ma anche dalla circostanza che il dolo non è richiesto come requisito soggettivo generale (è punibile la sola colpa).

Sebbene la definizione prevista per l'illecito amministrativo risulti più dettagliata rispetto a quella fornita per l'illecito penale sono, comunque, fatte salve specifiche ipotesi di non punibilità che escludono la perseguibilità di colui il quale dimostri di aver agito per motivi legittimi ed in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato (art. 187-ter, comma 4).

* * *

Al fine di identificare le manipolazioni di mercato rilevanti ai sensi dell'art. 187 ter del T.U.F., in data 29 novembre 2005 è intervenuta la Delibera CONSOB n. 15233 (Modificazioni e integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 in materia di mercati, adottato con Delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni).

Omissis

CAPO III

Manipolazioni del mercato

Art. 62 (Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato)

1. Al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 187-ter, comma 3, lettere a) e b) del Testo Unico, sono da prendere in considerazione i seguenti elementi e circostanze:

a) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite rappresentano una quota significativa del volume giornaliero degli scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato, in particolare quando tali ordini o operazioni conducono ad una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario;

b) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite da soggetti con una significativa posizione in acquisto o in vendita su uno strumento finanziario conducono a significative variazioni del prezzo dello strumento finanziario o dello strumento derivato collegato o dell'attività sottostante ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

c) se le operazioni eseguite non determinano alcuna variazione nella proprietà ovvero non comportano alcun trasferimento effettivo della proprietà di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;

d) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite prevedono inversioni di posizione in acquisto o in vendita nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato e possono associarsi a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;

e) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e conducono a una variazione del prezzo che successivamente si inverte;

f) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato o, più in generale, la misura in cui essi modificano la rappresentazione del *book* di negoziazione a disposizione dei partecipanti al mercato e sono revocati prima della loro esecuzione;

g) la misura in cui gli ordini vengono impartiti e le operazioni eseguite nei momenti o intorno ai momenti utili per il calcolo dei prezzi delle aste di apertura o di chiusura, dei prezzi di controllo, dei prezzi di riferimento, dei prezzi di regolamento o di valutazione di strumenti finanziari, conducendo a variazioni di tali prezzi.

2. Al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 187-ter, comma 3, lettera c) del Testo Unico, sono da prendere in considerazione i seguenti elementi e circostanze:

a) se gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono preceduti o seguiti dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle persone che hanno impartito gli ordini o eseguito le operazioni o da persone ad esse collegate;

b) se vengono impartiti ordini di compravendita o eseguite operazioni da parte di persone prima o dopo che le stesse persone o persone ad esse collegate abbiano elaborato o diffuso ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti.

3. Gli elementi e le circostanze indicati nei commi 1 e 2 non sono da considerare esaustivi e non costituiscono di per sé necessariamente una manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 187-ter, comma 3, del Testo unico.

4. Costituiscono comportamenti idonei a configurare manipolazione di mercato gli esempi previsti dall'articolo 1 della direttiva 2003/6/CE e contenuti nell'Allegato 4.

5. La valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazione del mercato è effettuata prendendo anche in considerazione gli esempi elaborati a livello comunitario.

* * *

La stessa **CONSOB** ha poi riportato - nella sezione A della **Comunicazione n. 5078692 del 29/11/2005** - gli esempi di manipolazione del mercato indicati dal Committee of European Securities Regulators (CESR) nel documento "*Market Abuse Directive. Level 3 - First set of Cesr guidance and information on the common operation of the Directive*".

Segue testo della comunicazione:

"SEZIONE A – MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Gli esempi indicati di seguito:

a) hanno la mera finalità di fornire una guida agli operatori;

- b) sono scritti in linguaggio non tecnico-giuridico;
- c) costituiscono una elencazione non esaustiva e non limitano l'ambito di applicazione delle fattispecie cui sono riferiti;
- d) fanno riferimento a specifiche fattispecie di manipolazione del mercato previste dall'articolo 187-ter del Testo unico, tuttavia esse possono ricondursi anche ad altre ipotesi ivi previste;
- e) sono tradotti dall'inglese ma non intendono modificare quanto espresso dal CESR.

1. Esempi riferiti all'articolo 187-ter, comma 3, lettera a), del T.U.F., c.d. "False / Misleading Transactions" (Operazioni false o fuorvianti).

a) **Wash trades (Operazioni fittizie).** Questo comportamento consiste nell'effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo. (Le operazioni di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per sé manipolazione del mercato.)

b) **Painting the tape (Artefare il quadro delle operazioni).** Questo comportamento consiste nell'effettuare un'operazione o una serie di operazioni che vengono mostrate al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, per fornire l'apparenza di una attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario.

c) **Improper matched orders (Ordini abbinati in modo improprio).** Operazioni che derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti che agiscono di concerto contemporaneamente ovvero quasi allo stesso momento, aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi; salvo che questi ordini siano legittimi ed effettuati in conformità alle regole del mercato (ad esempio, *cross orders*).

d) **Placing orders with no intention of executing them (Inserimenti di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli).** Questo comportamento implica l'inserimento di ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite).

L'intenzione sottostante agli ordini non è quella di eseguirli ma di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi).

(Una variante di questo comportamento consiste nell'inserimento di un ordine per quantitativi minimi in modo da muovere il prezzo delle migliori proposte in acquisto o in vendita sullo strumento finanziario con l'intenzione di non eseguirlo, ma rimanendo eventualmente disponibili all'esecuzione qualora non si riesca a ritrarlo in tempo.)

2. Esempi riferiti all'articolo 187-ter, comma 3, lettera b), del T.U.F., c.d. "Price Positioning"

(Operazioni che fissano i prezzi a livelli anomali o artificiali).

a) **Marking the close (Segnare il prezzo in chiusura).** Questo comportamento consiste nell'acquistare o nel vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato. Questo comportamento può essere posto in essere in qualsiasi giorno di negoziazione, ma è spesso associato ai giorni in cui scadono contratti derivati o ai giorni in cui vengono calcolate, annualmente o trimestralmente, le commissioni su portafogli gestiti o su fondi comuni o ai giorni in cui vengono valutati o indicizzati contratti o obbligazioni.

b) **Colluding in the after market of an Initial Public Offer (Colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico).** Questo comportamento è di solito associato alle operazioni che si effettuano sul mercato secondario appena terminano i collocamenti. I soggetti che hanno acquisito strumenti finanziari nel mercato primario acquistano di concerto ulteriori quantitativi sul mercato secondario in modo da spingere il prezzo verso livelli

artificiali e da generare l'interesse da parte di altri investitori così da vendere loro i quantitativi che detenevano in portafoglio.

c) **Abusive squeeze (Comprimere in modo abusivo il mercato).** Questo comportamento prevede che i soggetti che hanno una significativa influenza sulla domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato abusano della posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante. (Si deve tenere presente che: 1) la regolare interazione della domanda e dell'offerta può condurre, e spesso conduce, a rigidità nel mercato, ma questo fatto non implica di per sé una manipolazione del mercato; 2) disporre di una significativa influenza sulla domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un prodotto sottostante non costituisce di per sé una manipolazione del mercato.)

d) **Creation of a floor in the price pattern (Costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi).**

Questo comportamento è di solito posto in essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano. Si concludono operazioni o si inseriscono ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del *rating* degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa.

e) **Excessive bid-ask spread (Eccessive quotazioni "denaro - lettera").** Questo comportamento è di solito posto in essere da intermediari – quali gli specialisti o i *market makers* che operano di concerto che abusando del loro potere di mercato posizionano e/o mantengono intenzionalmente il *bid-ask spread* su livelli artificiali e/o lontani dal *fair value*.

f) **Trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market (Operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato).** Questo comportamento prevede la conclusione di operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati. Ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. (Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato.)

3. Esempi riferiti all'art. 187-ter, comma 3, lettera c), del T.U.F., c.d. "Transactions involving fictitious devices / deception" (Operazioni che utilizzano artifici, inganni o espedienti).

a) **Concealing ownership (Celare la proprietà).** Questo comportamento prevede la conclusione di un'operazione o di una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà su uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi. La comunicazione al pubblico risulta fuorviante rispetto alla vera proprietà degli strumenti finanziari. (Questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto diverso dal proprietario. Inoltre, una scorretta comunicazione di una partecipazione rilevante non implica necessariamente una manipolazione del mercato).

b) **Dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other means (Diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo).** Questo comportamento è effettuato con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.

c) **Pump and dump (Gonfiare e scaricare).** Questo comportamento consiste nell'aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario e quindi nell'effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo. Gli altri partecipanti al mercato vengono quindi ingannati dal risultante effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati.

d) **Trash and cash (Screditare e incassare).** Questo comportamento è esattamente l'opposto del "*pump and dump*". Un soggetto prende una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettua un'ulteriore attività di vendita e/o diffonde fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurre il prezzo. Il manipolatore chiude così la posizione dopo la caduta del prezzo.

e) **Opening a position and closing it immediately after its public disclosure (Aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico).** Questo comportamento è di solito posto in essere da grandi investitori o da gestori di patrimoni le cui scelte di investimento sono considerate dagli altri partecipanti al mercato come indicazioni rilevanti per la stima del futuro andamento dei prezzi. Tipicamente la condotta consiste nell'aprire una posizione e, quindi, nel chiuderla immediatamente dopo aver comunicato al pubblico di averla aperta, enfatizzando l'obiettivo di lungo periodo dell'investimento. Comunque, il comunicato al pubblico non assume di per sé alcun connotato manipolativo se è richiesto esplicitamente dalla disciplina o se è dalla stessa permesso.

4. Esempi riferiti all'art. 187-ter, comma 1, del T.U.F., c.d. "Dissemination of false and misleading information" (Diffusione di informazioni false o fuorvianti).

Questo tipo di manipolazione del mercato implica la diffusione di informazioni false o fuorvianti senza richiedere necessariamente la presenza di operazioni sul mercato. Questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione dell'indicazione fuorviante deriva da un mancato rispetto della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette a obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati. Per esempio, quando un emittente omette di diffondere adeguatamente un'informazione privilegiata, come definita dall'articolo 114, comma 1 del TUF, e il risultato è che il pubblico venga plausibilmente fuorviato.

a) **Spreading false / misleading information through the media (Diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione).** Questo comportamento comprende l'inserimento di informazioni su Internet o la diffusione di un comunicato stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società emittente. Il soggetto che diffonde l'informazione è consapevole che essa è falsa o fuorviante e che è diffusa al fine di creare una falsa o fuorviante apparenza. La diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite canali ufficiali di comunicazione è particolarmente grave in quanto i partecipanti al mercato tendono a fidarsi delle informazioni diffuse tramite tali canali.

b) **Other behaviour designed to spread false / misleading information (Altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti).** Questo tipo di manipolazione del mercato comprende le condotte progettate per fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa. Ad esempio, il movimento fisico di merci che crea un'apparenza fuorviante

sulla domanda o sull'offerta di una merce o sulla consegna per un contratto *future* su merci.

ALLEGATO D

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO ARTICOLO 25 OCTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO

L'ente può essere sanzionato in relazione ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o denaro di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'articolo 648 c.p. punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Uno degli elementi specifici che la dottrina ritiene necessario al fine di poter parlare correttamente di reato di ricettazione, è la presenza di un dolo "specifico" da parte di chi agisce, vale a dire la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa. Secondo la dottrina per quanto concerne l'elemento psicologico richiesto, si sottintende l'effettiva conoscenza dell'illiceità penale del fatto presupposto.

Ulteriore requisito è il concetto di "provenienza illecita" dei beni oggetto di ricettazione.

- Riciclaggio (648-bis c.p.)

L'articolo 648-bis c.p. punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il delitto di riciclaggio punisce chi – al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato – pone in essere condotte di sostituzione o trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero, sempre in relazione a tali beni, realizza altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Nella condotta di "sostituzione" rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni, gioielli, ecc.

La condotta di "trasferimento" è, a ben vedere, una specificazione della prima modalità: in questa ipotesi non si ha la sostituzione dei beni di provenienza illecita, ma lo spostamento degli stessi da un soggetto a un altro in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro effettiva destinazione. In concreto tale condotta è integrata da cambiamenti nella intestazione di un immobile o di un pacchetto azionario, ovvero da movimentazioni di moneta scritturale attraverso i sistemi dei trasferimenti elettronici dei fondi.

L'ipotesi delle "altre operazioni" è certamente una clausola di chiusura e comprende qualunque comportamento dai contorni definiti e individuabili in una specifica attività fraudolenta consistente nell'ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca dell'autore del delitto presupposto.

L'inciso "in modo da ostacolare l'identificazione" secondo un'interpretazione si riferisce esclusivamente alle "altre operazioni" e non invece alle condotte di "sostituzione" o "trasferimento", che sarebbero quindi penalmente rilevanti indipendentemente dalla loro idoneità ad ostacolare la identificazione. L'altra interpretazione – che sembra ora prevalente – attribuisce questa caratterizzazione a tutte le forme di condotta del

riciclaggio, che devono svolgersi in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta della provenienza delittuosa dei beni. Oggetto delle condotte vietate sono denaro, beni o altre utilità: si tratta di una formula omnicomprensiva (rientrano pertanto nella previsione normativa immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito, ecc).

Denaro, beni o altre utilità devono essere provenienti da un qualunque delitto non colposo, non ulteriormente specificato. Non occorre neppure che sia giudizialmente accertato il delitto presupposto, ed è irrilevante che lo stesso sia stato commesso da soggetto non imputabile o non punibile, ovvero che manchi una condizione di procedibilità, e neppure è rilevante che il delitto presupposto sia stato commesso all'estero.

Secondo il canone interpretativo dettato dalla Corte di Cassazione, il concetto di provenienza è da intendersi in senso lato, comprensivo di ogni ipotesi nella quale sia da riconoscersi la immanenza della provenienza del danaro, del bene o dell'utilità dal delitto.

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che si atteggia come consapevolezza (in ipotesi anche a titolo eventuale: si ricordi che lo stato di dubbio o di incertezza vale, per costante giurisprudenza, ad integrare il momento intellettuale del dolo) della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte vietate.

Il reato può essere integrato attraverso la cessione di immobili in modo tale (ad esempio tramite intestazioni fiduciarie) da ostacolare la individuazione del soggetto al quale l'immobile viene ceduto in cambio di danaro o altri beni di provenienza illecita.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.)

L'articolo 648-ter c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'avere una portata particolarmente ampia, potendosi atteggiare a qualunque forma di utilizzazione di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente.

L'espressione "attività economiche e finanziarie" viene interpretata dalla giurisprudenza anch'essa in senso ampio, tale da comprendere qualsiasi tipo di impiego, purché inquadrabile in attività volte alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

Quanto all'oggetto materiale della condotta (denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto) si rinvia a quanto notato sub art. 648-bis c.p.

Egual rinvio può farsi con riguardo alla provenienza di detti beni, con l'unica avvertenza che nel caso dell'art. 648-ter c.p. la norma non contiene la specificazione "non colposo", sicché – almeno in teoria – la presente disposizione potrebbe trovare applicazione anche nel caso che il reato presupposto sia un delitto colposo (in pratica un'eventualità del genere è men che congetturale).

Per quanto concerne l'elemento psicologico del reato in discorso, valgono considerazioni identiche a quelle indicate sub art. 648-bis c.p.

Il reato può essere realizzato provvedendo l'utilizzazione di beni di provenienza illecita per l'acquisto di immobili formalmente intestati a società non formalmente riconducibili ai soggetti da cui proviene il bene "illecito".

- Autoriciclaggio (648-ter n. 1 c.p.)

L'articolo 648-ter c.p. n. 1 punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente

l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il secondo comma dell'articolo in commento prevede pene più lievi quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La norma mira a prevenire la commissione di reati che possono costituire il presupposto del delitto di autoriciclaggio, in particolare di reati tributari. Con riferimento a questi ultimi, infatti, la possibilità di commettere il delitto di autoriciclaggio è elevata, considerato che la semplice condotta illecita potrebbe sfociare quasi inevitabilmente nel delitto: i proventi derivanti dall'evasione fiscale, ad esempio, vengono normalmente trasferiti o impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale, mentre è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

ALLEGATO E

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI ARTICOLO 24 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO

L'ente può essere sanzionato in relazione ai delitti informatici e trattamento illecito di dati.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)

L'articolo 615-ter punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)

L'art- 617-quater punisce chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.)

L'art. 617-quinquies punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-bis punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-ter punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-quater punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.)

La pena si applica se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena si applica, inoltre, se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.)

L'art. 615-quater punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.)

L'art. 615-quinquies punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- Documenti informatici (491-bis c.p.)

L'art. 491-bis punisce le falsità previste dal capo III del codice penale riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti).

Le falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.)

L'art. 640-quinquies punisce il soggetto che presti servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

ALLEGATO F

REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ARTICOLO 25 SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO

- **Omicidio colposo (589 c.p.)**

L'art. 589 c.p. punisce chi cagiona per colpa la morte di una persona. Rileva ai fini del D. Lgs. 231/2001 il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

- **Lesioni personali colpose (590 c.p.)**

L'art. 590 c.p. punisce chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale. La norma in questione prevede anche i casi in cui la lesione sia grave o gravissima. Il D.Lgs. 231/2001 contempla il reato di lesioni gravi o gravissime commesso con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

ALLEGATO G

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA ARTICOLO 24 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO

- Associazione per delinquere (art. 416, sesto comma, c.p.)

Il sesto comma dell'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono, costituiscono od organizzano un'associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone o alla riduzione in schiavitù.

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

La norma sanziona coloro che promuovono, dirigono, organizzano o fanno parte di 'un'associazione a stampo mafioso.

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La disposizione colpisce chi ottiene la promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro nell'ambito di rapporti di carattere mafioso.

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

E' sanzionata la condotta di chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

ALLEGATO H

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO ARTICOLO 25 BIS.1. DEL DECRETO LEGISLATIVO

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

La norma è destinata a chi adopera violenza sulle cose ovvero utilizza mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

E' sanzionata la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Colpisce chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale.

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

E' sanzionata la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La disposizione è diretta a chi pone in vendita o mette in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La disposizione è diretta a chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Colpisce chi, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali beni.

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Colpisce chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

ALLEGATO I

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE ARTICOLO 25 NOVIES DEL DECRETO LEGISLATIVO

- (art. 171 L. 633/1941)

E' punito chiunque, senza averne diritto, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa nonché chi realizza tale condotta in relazione a un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- (art. 171-bis L. 633/1941)

E' punito chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

E' altresì punito chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies L, 633/1941 ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter L, 633/1941, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

- (art. 171-ter L. 633/1941)

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della L 633/1941 l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater L 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- quinquies L 633/1941, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16 L 633/1941, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

- (art. 171-septies L. 633/1941)

Le pene applicabili a coloro che commettono i reati di cui all'art. 171-ter L. 633/1941 si applicano anche ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis L. 633/1941, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di contrassegno.

- (art. 171-octies L. 633/1941)

È punito chiunque, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

ALLEGATO L

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ARTICOLO 25 DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.): Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Destinatario della norma è chi, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

ALLEGATO M

REATI AMBIENTALI

ARTICOLO 25 UNDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (727-bis c.p.)

L'articolo 727-bis c.p. punisce chiunque uccida, catturi o detenga esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta ovvero distrugga, prelevi o detenga esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

L'art. 733-bis c.p. punisce chiunque distrugga un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione.

- Scarichi sul suolo (art. 103, D. Lgs. 152/06, "Codice dell'Ambiente")

Ai sensi dell'art. 103 del Codice dell'Ambiente, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

Al di fuori delle citate ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo.

- Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104, D. Lgs. 152/06, "Codice dell'Ambiente")

Ai sensi dell'art. 104 del Codice dell'Ambiente, è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, salvo non intervenga apposita autorizzazione dell'Autorità competente.

- Scarichi in reti fognarie (art. 107, D. Lgs. 152/06, "Codice dell'Ambiente")

Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane.

- Sanzioni penali (art. 137, D. Lgs. 152/06, "Codice dell'Ambiente")

L'art. 137 del Codice dell'Ambiente punisce chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata

- Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187, D. Lgs. 152/06, “Codice dell’Ambiente”)

L’art. 187 del Codice dell’Ambiente sancisce il divieto di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, anche attraverso la diluizione di sostanze pericolose.

- Divieto di abbandono di rifiuti (art. 192, D. Lgs. 152/06, “Codice dell’Ambiente”)

L’art. 192 del Codice dell’Ambiente sancisce il divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee e precisa che, qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 231/2001.

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D. Lgs. 152/06, “Codice dell’Ambiente”)

L’art. 256 del Codice dell’Ambiente punisce chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, nonché chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata ovvero effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti ovvero effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

- Bonifica dei siti (art. 257, D. Lgs. 152/06, “Codice dell’Ambiente”)

L’art. 257 del Codice dell’Ambiente punisce chiunque cagioni l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. 152/06, “Codice dell’Ambiente”)

L’art. 258 del Codice dell’Ambiente punisce le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui per legge (o indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti), ovvero nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, forniscono false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero utilizzano un certificato falso durante il trasporto.

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D. Lgs. 152/06, “Codice dell’Ambiente”)

L’art. 259 del Codice dell’Ambiente punisce chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito.

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. 152/06, “Codice dell’Ambiente”)

L’art. 260 del Codice dell’Ambiente punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D. Lgs. 152/06, “Codice dell’Ambiente”)

L’art. 260-bis del Codice dell’Ambiente punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. La norma prevede, altresì, una sanzione per il trasportatore che ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda “sistri - area movimentazione” e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

- Art. 1 - L. 150/92 (“Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione”)

L’art. 1 della Legge 150/92 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque:

- a) importi, esporti o riesporti esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
- b) ometta di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari;
- c) utilizzi i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporti o faccia transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commerci piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dalla normativa comunitaria;
- f) detenga, utilizzi per scopi di lucro, acquisti, venda, esponga o detenga per la vendita o per fini commerciali, offra in vendita o comunque ceda esemplari senza la prescritta documentazione.

- Art. 2 - L. 150/92 (“Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione”)

L’art. 2 della Legge 150/92 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque importi, esporti o riesporti, sotto qualsiasi regime doganale; venda, esponga per la vendita, detenga, trasporti anche per conto terzi esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati.

- Art. 6 - L. 150/92 (“Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione”)

L’art. 6 della Legge 150/92 punisce chiunque detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica.

Legge 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- Art. 3 L. 549/93 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

L'art. 3 della Legge 549/93 punisce chiunque non rispetti la normativa comunitaria in materia di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive

D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202. - Attuazione della direttiva 2005/35/CE - relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

- Art. 1 D.lgs 202/07 - Finalità

L'art. 1 del D.Lgs. 202/07 sancisce il divieto, al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi, di scarico delle sostanze inquinanti nelle aree individuate.

- Art. 4 D.lgs 202/07 - Divieti

L'art. 4 D.lgs 202/07 pone il divieto alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in mare le sostanze inquinanti, o causare lo sversamento di dette sostanze.

- Art. 8 D.lgs 202/07 - Inquinamento doloso

L'art. 8 D.lgs 202/07 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4, e prevede un'aggravante speciale per il caso in cui la violazione causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

- Art. 9 D.lgs 202/07 - Inquinamento colposo

L'art. 9 D.lgs 202/07 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, e prevede un'aggravante speciale per il caso in cui la violazione causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

ALLEGATO N
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
ARTICOLO 25-DUODECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286
“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero”
Art. 22. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

L’art. 22 del Decreto Legislativo 286/1998 punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.